PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SIVIGLIA

Art. 10

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire cinque miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e a lire dieci miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per "Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1990, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia
Estremi	Legge 22 dicembre 1990, n. 402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazione-dell-italia-all-esposizione-universale-di-siviglia/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it